Regolamento per la gestione delle segnalazioni 'whistleblowing' ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

B&B ASSICURAZIONI DI BORTOLOTTI LAZZARO E C. S.R.L.

Viale Don Giovanni Minzoni, 74/1 41125 Modena (MO)

MATRICE DELLE REVISIONI				
Revisione n°	Data	Sezione	Causale	
00	15.12.2023	tutte	Prima redazione	

INDICE DEL DOCUMENTO				
n.	rubrica	pagina		
1.	Finalità del regolamento	2		
2.	Chi può segnalare	2		
3.	Quando si può segnalare	2		
4.	Cosa si può segnalare	3		
5.	Cosa non si può segnalare	3		
6.	Elementi necessari della segnalazione	4		
7.	Come si può segnalare	4		
8.	Le misure di protezione	4		
9.	Perdita delle tutele	5		
10.	A chi si applicano le misure di protezione	5		
11.	Trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato	6		
12.	Canale di segnalazione interno	7		
13.	Canale di segnalazione esterno	9		
14.	Divulgazione pubblica	10		
15.	Denuncia all'Autorità giurisdizionale	10		
16.	Iter di approvazione e pubblicazione	10		

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva europea 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

Questa disciplina normativa persegue il contrasto e la prevenzione di fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli dannose per l'ente di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo.

Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno dell'organizzazione, sia all'esterno.

Il presente regolamento, quindi, ha la finalità di disciplinare le modalità procedurali di gestione delle segnalazioni di illeciti all'interno di B&B Assicurazioni di Bortolotti Lazzaro e C. s.r.l. (di seguito, "B&B Assicurazioni") e di rendere note le modalità con cui l'impresa stessa garantisce le tutele del segnalante.

2.

CHI PUÒ SEGNALARE

All'interno di B&B Assicurazioni, il segnalatore 'whistleblower' è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità violazioni della normativa europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Sono legittimate a segnalare le persone operanti nel contesto lavorativo di B&B Assicurazioni in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso B&B Assicurazioni;
- collaboratori che forniscono beni e servizi o che svolgono la propria attività lavorativa presso B&B Assicurazioni;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso B&B Assicurazioni;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che prestano la propria attività presso B&B Assicurazioni;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso B&B Assicurazioni.

3.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE

Le persone suelencate possono effettuare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

Regolamento 'whistleblowing'

4.

41125 Modena (MO)

COSA SI PUÒ SEGNALARE

È possibile segnalare violazioni delle disposizioni normative europee e nazionali di recepimento che ledano l'interesse pubblico o l'integrità di B&B Assicurazioni, le quali consistono in:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea (e nazionale di recepimento) relativa ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettano la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. concorrenza, aiuti di stato, imposta sulle imprese);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori suindicati.

La segnalazione può avere anche ad oggetto le informazioni (compresi i fondati sospetti) su:

- violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo);
- condotte volte ad occultare tali violazioni (es. occultamento o distruzione di prove).

5.

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Non è possibile segnalare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e colleghi o con i superiori gerarchici);
- violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori particolari, alle quali continua ad applicarsi la disciplina di segnalazione specifica (es. servizi finanziari, terrorismo).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

ELEMENTI NECESSARI DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

7.

COME SI PUÒ SEGNALARE

La segnalazione può avvenire attraverso:

- il canale interno istituito da B&B Assicurazioni;
- il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- la divulgazione pubblica;
- la denuncia all'Autorità giudiziaria.

8.

LE MISURE DI PROTEZIONE

Il sistema di protezione previsto dalla normativa comprende:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali ritorsioni;
- la limitazione della responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

La **tutela della riservatezza** consiste nel divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il suo consenso, a persone diverse da quelle autorizzate a gestire la segnalazione, durante tutte le fasi del procedimento.

Tale divieto si riferisce non solo al nominativo del segnalante, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione dello stesso.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.

È tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

LE MISURE DI PROTEZIONE

La **tutela da eventuali ritorsioni** consiste nel divieto di ogni forma di ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini (in via diretta o indiretta) un danno ingiusto.

La **limitazione di responsabilità** consiste nella non punibilità rispetto alla rivelazione o diffusione di alcune categorie di informazioni.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere (né, in sede penale, né in sede civile, né in sede amministrativa) di quanto segue:

- rivelazione o diffusione di informazioni coperte da segreto;
- violazione del dovere di fedeltà;
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

9.

PERDITA DELLE TUTELE

Le misure di protezione sopra descritte vengono perse dal segnalante, al quale verrà irrogata una sanzione disciplinare, in caso di:

- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria;
- sia accertata la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

10.

A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione sopra descritte si applicano ai seguenti soggetti:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);



Regolamento 'whistleblowing'

10. A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo a B&B Assicurazioni un trattamento di dati personali:

- di natura comune ed eventualmente di natura particolare e giudiziaria;
- relativi a tutte le persone fisiche (identificate o identificabili) a vario titolo coinvolte;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina suindicata;
- rispetto al quale l'esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato qualora da ciò possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Al fine, quindi, di dare compiuta attuazione alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, B&B Assicurazioni attua quanto segue:

- rende ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 RGPD);
- effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Artt. 35 e 36 RGPD);
- aggiorna il registro delle attività di trattamento (Art. 30 RGPD);
- prevede che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- prevede che i dati manifestamente non utili alla trattazione della segnalazione non siano raccolti ovvero siano prontamente cancellati;
- limita la conservazione della documentazione relativa alla segnalazione per il tempo necessario alla trattazione della stessa e comunque per non oltre cinque anni;
- prevede l'individuazione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- assicura che la segnalazione sia accessibile solo ai soggetti espressamente autorizzati alla sua ricezione e gestione.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Il canale di segnalazione interno è prioritario rispetto a quello esterno.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, mediante posta cartacea (lettera raccomandata);
- in forma orale, mediante linea telefonica dedicata, ovvero, su richiesta, mediante incontro diretto.

Il destinatario delle comunicazioni è il Gestore della segnalazione, il cui nominativo è riportato sul sito web di B&B Assicurazioni alla pagina dedicata alla tematica 'whistleblowing'.

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta sono presentate mediante posta cartacea (lettera raccomandata).

Tale lettera raccomandata dovrà essere indirizzata come segue:

"All'attenzione del gestore delle segnalazioni 'whistleblowing' c/o B&B Assicurazioni di Bortolotti Lazzaro e C. s.r.l. – viale Don Giovanni Minzoni, 74/1 – 41125 Modena (MO)"

La segnalazione dovrà essere disposta in tre buste, secondo le istruzioni seguenti:

- in una prima busta verranno inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente ad una copia di un documento di identità;
- in una seconda busta verrà inserito l'oggetto della segnalazione;
- entrambe le buste suddette saranno inserite in una terza busta, la quale riporterà all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Segnalazioni in forma orale – linea telefonica dedicata

Le segnalazioni in forma orale possono essere presentate mediante linea telefonica dedicata con operatore (059/237371).

Previo consenso del segnalante alla registrazione, la segnalazione orale potrà essere registrata mediante un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto.

In assenza di consenso del segnalante alla registrazione, il Gestore della segnalazione documenta mediante resoconto dettagliato il messaggio, il cui contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante (previa verifica ed eventuale rettifica), al quale sarà quindi fornita copia sottoscritta.

Segnalazioni in forma orale – incontro diretto

Su richiesta, le segnalazioni in forma orale possono essere presentate mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

L'incontro si svolgerà in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante e sarà documentato mediante registrazione (previo consenso) ovvero mediante verbale sottoscritto.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La gestione della segnalazione

Il Gestore della segnalazione gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti tutelati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Alla ricezione della segnalazione, il Gestore della stessa rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla sua presentazione.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il Gestore procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta, verificando:

- i presupposti soggettivi (vedi paragrafo 2 del presente regolamento "Chi può segnalare");
- i presupposti oggettivi (vedi paragrafi 4 e 5 del presente regolamento "Cosa si può segnalare", "Cosa non si può segnalare").

In questi termini, si evidenzia quanto segue:

- in assenza di recapito indicato dal segnalante ovvero in assenza della possibilità di interagire con lo stesso, la segnalazione sarà considerata non gestibile ai sensi della disciplina 'whistleblowing' ed eventualmente trattata come segnalazione ordinaria;
- in caso di segnalazione anonima, la stessa sarà eventualmente trattata come segnalazione ordinaria qualora risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione.

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal decreto suddetto, il Gestore valuta l'ammissibilità come segnalazione 'whistleblowing' (vedi sezione 6 del presente regolamento "Elementi necessari della segnalazione").

In virtù di quanto esposto, nel caso in cui la segnalazione risulta improcedibile o inammissibile, il Gestore può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Al contrario, una volta positivamente accertata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza (anche avvalendosi, se necessario, dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, cui vengono estesi gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, oltre alla loro corretta designazione 'privacy').

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi al dirigente per i relativi seguiti e provvedimenti disciplinari.

Il Gestore della segnalazione fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

In ogni caso, il Gestore comunica alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria.

Consenso del segnalante

Senza il consenso espresso del segnalante è vietato rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal Gestore delle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento.

Viale Don Giovanni Minzoni, 74/1 41125 Modena (MO)

Regolamento 'whistleblowing'

12.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Segnalazione presentata ad un soggetto non autorizzato

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni e sia evidente che si tratti di segnalazione 'whistleblowing', la stessa deve essere trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni, senza trattenerne copia e dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Conflitto di interessi del Gestore delle segnalazioni

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC (vedi paragrafo 13 del presente regolamento "Canale di segnalazione esterno"), non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

13.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica;
- servizio telefonico con operatore;
- incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Tutte le informazioni di dettaglio, oltre che il link di accesso a suddetta piattaforma informatica, sono disponibili alla pagina dedicata alle segnalazioni whistleblowing del sito web istituzionale di ANAC di seguito riportato: https://www.anticorruzione.it.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione tramite il canale esterno (ANAC) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

B&B Assicurazioni di Bortolotti Lazzaro e C.	s.r.l
----------------------------------------------	-------

Viale Don Giovanni Minzoni, 74/1 41125 Modena (MO)

Regolamento 'whistleblowing'

14.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. social network).

La persona segnalante beneficia delle misure di protezione suindicate (vedi paragrafo 8 del presente regolamento "Le misure di protezione") laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna cui tuttavia non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla disciplina normativa;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o
 possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle
 in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto
 la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

15.

DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Le misure di protezione suindicate (vedi paragrafo 8 del presente regolamento "Le misure di protezione") si applicano anche qualora la persona tutelata abbia effettuato una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile relativamente a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di B&B Assicurazioni.

16.

ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di B&B Assicurazioni, previa informativa alle organizzazioni sindacali di cui all'Art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015.

Informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne sono rese disponibili nelle seguenti modalità:

- affissione nella bacheca aziendale,
- pubblicazione in una sezione dedicata del sito web di B&B Assicurazioni raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.assicurazionemodena.it.